

**Piano annuale degli interventi per la cultura 2025**

L.R. 16 maggio 2019, n. 17

art. 22-24

BANDO Musei Archivi

Bando per la concessione di contributi per il raggiungimento o mantenimento di livelli minimi di qualità e valorizzazione (DGR n. 1173/2020).

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Stanziamento

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità delle iniziative

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 7 - Motivi di esclusione

Art. 8 - Spese ammissibili

Art. 9 - Spese non ammissibili

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

Art. 11 - Istruttoria e valutazione

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi

Art. 13 - Graduatoria e concessione del contributo

Art. 14 - Entità del contributo

Art. 15 - Esecuzione, rendicontazione e controlli

Art. 16 - Revoca e decadenza del contributo

Art. 17 - Obblighi di pubblicità

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Finalità

Il bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali per il sostegno di attività di mantenimento o raggiungimento di uno o più livelli minimi di servizio da parte di musei e archivi riconosciuti, in attuazione degli articoli n. 22-24 della Legge regionale del 16 maggio 2019, n. 17 e dell'Azione B4 del Piano annuale della cultura 2025, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 27 febbraio 2025.

I livelli minimi, cui fa riferimento il presente bando, sono compresi nei seguenti requisiti elencati nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 1173 dell'11 agosto 2020:

- accesso e fruizione del patrimonio culturale
- cura e gestione del patrimonio.

Art. 2 - Stanziamento

La dotazione finanziaria per l'azione è pari a euro 275.000,00 così suddivisa:

- musei: euro 175.000,00
- archivi: euro 100.000,00.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente bando, si forniscono le seguenti definizioni:

a) *Ente*: è il soggetto giuridico titolare di uno o più istituti culturali.

b) *Istituto culturale*: è il museo o l'archivio riconosciuto ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 17/2019.

c) *Iniziativa*: comprende tutte le attività poste a contributo finalizzate al raggiungimento o mantenimento di uno o più livelli di servizio definite entro i limiti di spesa di cui all'art. 5 lettera e. L'iniziativa può rappresentare:

- una porzione o una fase temporale di un piano di lavoro più ampio precedentemente avviato dall'istituto per il raggiungimento o mantenimento dei livelli di servizio per i quali si chiede contributo;



6920e4c9



- un'azione specificatamente indirizzata ex novo per il raggiungimento o mantenimento dei livelli di servizio per i quali si chiede contributo.

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono richiedere contributo:

- a) soggetti titolari, pubblici e privati senza scopo di lucro, di musei o archivi riconosciuti *pro tempore* per l'arco del triennio 2022 – 2024, il cui elenco aggiornato è consultabile nelle pagine internet del Portale Veneto Cultura, nella pagina "Riconoscimento regionale MAB": (<https://www.culturaveneto.it>);
- b) gli istituti culturali riconosciuti possono essere presenti nella domanda anche in forma associata: in tal caso, la domanda deve essere redatta dall'ente designato quale capofila della rete o sistema;
- c) gli enti titolari di più istituti culturali possono presentare istanze separate per ognuno di essi.

2. Sono esclusi:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti titolari di istituti che aderiscono a reti o sistemi se compaiono nell'istanza presentata per questo bando dal capofila della rete o del sistema di appartenenza;
- c) gli enti titolari di istituti che già beneficiano di sostegno economico in forza di specifica legge regionale che disciplina l'erogazione di una quota annuale di contributo alle spese di gestione e funzionamento.

3. Sono richieste le seguenti dichiarazioni:

- a) se l'istanza è presentata per sistemi o reti di istituti culturali, i capofila devono dichiarare di possedere un atto ufficiale che istituisce il sistema/rete e indicare il numero degli enti e istituti culturali riconosciuti (L.R. n. 17/209, art. 23) formalmente aderenti al momento della presentazione della domanda e interessati dall'iniziativa presentata alla Regione;
- b) se gli enti hanno presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altri articoli della LR 17/2019, di altre leggi regionali o statali.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità delle iniziative

Sono ammissibili a contributo le iniziative che hanno i seguenti requisiti:

- a) corrispondono in modo pertinente alle finalità del bando indicate all'art. 1;
- b) riguardano beni culturali di cui l'istituto detiene in maniera permanente la proprietà o l'uso;
- c) sono cofinanziate, con riferimento alle spese ammissibili, con fondi propri o di terzi e comunque non provenienti da risorse regionali, almeno per il 30% del loro costo complessivo;
- d) sono avviate (non prima del 1° gennaio 2025) e saranno compiutamente realizzate nel territorio della regione Veneto nel corso dell'anno 2025;
- e) presentano un piano finanziario complessivo non inferiore a euro 3.000,00 e non superiore a euro 20.000,00.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, va presentata e inviata al protocollo esclusivamente compilando il modulo disponibile nella pagina <https://modulistica.regione.veneto.it/modulistica/Public/Pratiche> secondo le seguenti istruzioni: nella sezione PRATICHE dedicata al CITTADINO scegliere la tipologia "Domanda di contributo ai sensi della Legge per la cultura (L.r. 17/2019)", quindi selezionare il "Bando Musei Archivi". Il primo accesso alla piattaforma deve essere effettuato dal legale rappresentante tramite SPID o CIE.

2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- scheda dell'iniziativa comprensiva del piano finanziario (sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale nella piattaforma);
- atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente redatto in forma pubblica e aggiornato o scrittura privata registrata, se non già trasmesso all'Amministrazione regionale (sono esclusi gli Enti locali e le altre pubbliche amministrazioni);
- altri eventuali allegati previsti dalla tipologia dell'iniziativa (es.: autorizzazione della Soprintendenza competente);

3. I richiedenti devono pagare on-line l'imposta di bollo, se dovuta, e indicare il numero della marca nel modulo di domanda;



6920e4c9



4. La domanda di contributo, con i relativi allegati, va trasmessa a *pena di esclusione* mediante la piattaforma entro questi termini:

apertura presentazione	chiusura presentazione
22 aprile 2025	ore 12 del 21 maggio 2025

5. La procedura applica le regole relative alla PEC stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

Art. 7 - Motivi di esclusione

La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del bando;
- b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5;
- c) presentata non utilizzando l'apposita piattaforma;
- d) presentata oltre il termine;
- e) presentata ai sensi di altra legge regionale o di altro articolo della legge 17/2019.

Art. 8 - Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese di natura esclusivamente corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili all'iniziativa e sono indispensabili alla sua realizzazione. A solo titolo esemplificativo si indicano alcune tipologie di costi:

- a) spese relative a studi, analisi e indagini propedeutici all'iniziativa nella misura massima del 10% dell'importo complessivo dell'intervento;
- b) spese per il pagamento delle risorse professionali esterne impiegate specificamente nell'iniziativa;
- c) acquisto di materiali se strettamente funzionali all'iniziativa fino al 20% del preventivo ammesso;
- d) rimborsi spese (per esempio, vitto e alloggio; spese di viaggio; ecc.), se giustificate come indispensabili od obbligate per l'iniziativa presentata;
- e) spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore e non recuperabile.

Art. 9 – Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili ai fini del presente bando:

- a) spese non riconducibili in modo chiaro e diretto alla realizzazione dell'iniziativa;
- b) spese per il personale interno dipendente dall'ente;
- c) spese d'investimento (per esempio l'acquisto di: strumentazione varia; impianti di climatizzazione; computer, stampanti, scanner, applicativi informatici compreso lo sviluppo di una APP; scaffalature, armadi, arredi, allestimenti, attrezzatura per esposizioni, strumenti per l'innovazione tecnologica; mezzi di trasporto; beni culturali come definiti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio -D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; costruzione o manutenzione dei locali dell'istituto o dei depositi);
- d) spese per la gestione ordinaria degli istituti (canoni, utenze, cancelleria, ecc.);
- e) spese per trasloco, affitto locali;
- f) erogazioni liberali;
- g) erogazioni di contributi a soggetti terzi.

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni attività culturali e sport

Oggetto del procedimento: Bando per la concessione di contributi per il raggiungimento o mantenimento dei livelli minimi di qualità e valorizzazione indicati nella DGR n. 1173/2020.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Valentina Galan, direttore U.O. Beni e servizi culturali

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando e si concluderà entro il termine di 90 giorni.



6920e4c9



Uffici referenti per la presa visione degli atti: Ufficio Musei – Tel. 041.2792700; Ufficio Archivi e banche dati digitali - Tel. 041.2792706;

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento” ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Art.11 - Istruttoria e valutazione

1. La struttura regionale competente verificherà l’ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del bando.
2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione, valuterà le iniziative ammissibili sulla base dei criteri e indicatori di punteggio evidenziati nella tabella all’art. 12.

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi

1. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati, definendo due graduatorie distinte: una per i musei, una per gli archivi.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI (complessivamente massimo 25 punti)		
I) Qualità complessiva del progetto		
	Massimo	punti 7
	Minimo	punti 0
II) Professionalità coinvolte		
	Massimo	punti 5
	Minimo	punti 0
III) Urgenza o particolare necessità dell’intervento		
	presente	punti 3
IV) Dimensione della rete o del sistema		
Tipologia	Provinciale	punti 5
	Intercomunale	punti 3
	Comunale	punti 1
Istituti aderenti	oltre 5	punti 5
	da 4 a 5	punti 3
	3	punti 1

2. A parità di punteggio assegnato, l’ordine di graduatoria è determinato dal maggior punteggio acquisito nei seguenti criteri di priorità e dalla minore spesa per la Regione nel seguente ordine:

- 1°) qualità complessiva del progetto
- 2°) progetti che comportano per l’Amministrazione regionale l’attribuzione di un contributo di minore entità.

Art. 13 – Graduatoria e concessione del contributo

1. Il Direttore della struttura regionale competente, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva con proprio decreto le graduatorie delle iniziative ammissibili a finanziamento con l’indicazione del contributo concesso, l’elenco delle iniziative ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, nonché l’elenco delle iniziative escluse con la relativa motivazione, e provvede alla concessione dei relativi benefici economici.



6920e4c9



2. Le iniziative che avranno ricevuto zero punti per la qualità o che avranno totalizzato complessivamente un punteggio inferiore a 5 non potranno essere finanziate.
3. Le risorse disponibili saranno assegnate con le modalità indicate all'articolo successivo fino al loro completo esaurimento. Pertanto, l'ultimo istituto in posizione utile in graduatoria potrà ricevere un contributo residuale di minore entità rispetto a quanto richiesto fino alla somma minima di euro 1.000,00. Residui inferiori a tale importo minimo non verranno assegnati.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria in caso di fondi aggiuntivi derivanti da rinunce o da altre sopravvenienze.
5. Gli enti beneficiari riceveranno notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare via PEC l'eventuale rinuncia per permettere lo scorrimento della graduatoria.

Art. 14 - Entità del contributo

1. Il contributo regionale copre fino a un massimo del 70% del costo complessivo dell'iniziativa riferito alle spese ammissibili, come specificato al successivo comma 2. Il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente e finanziato con fondi propri o terzi.
2. Il contributo minimo concedibile per ogni iniziativa è di euro 2.100,00. Il contributo massimo concedibile è di euro 14.000,00.
3. In caso di minore rendicontazione delle spese ammesse, il contributo verrà ridotto proporzionalmente fino a un massimo del 50% del contributo assegnato, purché l'importo finale non risulti inferiore a euro 1.000,00. A fronte di una rendicontazione inferiore al 50% del preventivo ammesso il contributo verrà revocato.

Art. 15 - Esecuzione, rendicontazione e controlli

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Le variazioni dell'iniziativa ammessa a contributo devono essere previamente autorizzate dall'Ufficio regionale competente e, pertanto, devono essere comunicate entro il limite massimo del 30.11.2025. Per essere ammissibili, inoltre, non devono incidere sui requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5, né alterare sostanzialmente gli elementi valutati ai sensi dell'art. 12.
3. Gli interventi oggetto del contributo regionale dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 31.12.2025.
4. La rendicontazione dovrà essere trasmessa utilizzando la modulistica predisposta a tale fine che sarà resa disponibile nel Portale Cultura Veneto. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione elencata:
 - a) relazione dettagliata dell'iniziativa realizzata;
 - b) prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
 - c) prospetto riepilogativo delle entrate.
5. La rendicontazione dovrà riguardare tutte le spese preventivate ammesse a contributo.
6. L'istituto a cui sarà stato assegnato un contributo residuale per esaurimento della dotazione finanziaria renderà conto delle spese ammesse fino al 30% superiori al contributo assegnato.
7. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000).

Art. 16 - Revoca e decadenza del contributo

Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:

- rinuncia del beneficiario;
- mancata realizzazione dell'iniziativa;
- spesa rendicontata inferiore al 50% delle spese ammesse;
- presentazione di dichiarazioni mendaci a esito dei controlli previsti dall'art. 15, comma 7.

Art. 17 - Obblighi di pubblicità

1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità nella lettera di concessione del finanziamento.
2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.



6920e4c9



3. Ai sensi della L. n. 124/2017 (art. 1, commi da 125 a 129), i beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo annuo uguale o superiore a euro 10.000,00, hanno obbligo di pubblicare nel proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno successivo alla concessione notizia del contributo ricevuto.

Art. 18 - *Trattamento dei dati personali*

L'informativa, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente Bando.



6920e4c9

